

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

Circolare n. 04/2018 del 02/03/2018

**"Certificazione Unica 2018"**

Ai sensi del DL 175/2014, permane l'obbligo di predisporre ed inviare all'Agenzia delle Entrate la certificazione dei redditi corrisposti nell'anno precedente, tramite il modello denominato di "Certificazione Unica".

**Soggetti obbligati**

Sono soggetti all'obbligo di invio telematico del modello di Certificazione Unica, tutti i sostituti di imposta che abbiano corrisposto nel corso dell'anno precedente, redditi di lavoro dipendente/assimilato, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

**Comunicazione**

La Certificazione Unica consente di far confluire in unico documento tutti i redditi corrisposti nell'anno precedente e precisamente:

- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo di imposta e ad imposta sostitutiva;
- l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e redditi diversi soggetti a ritenuta;
- l'ammontare complessivo delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari;
- l'ammontare complessivo dei corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto soggette a ritenuta ex art. 25-ter DPR 600/73;
- l'ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia;
- le relative ritenute operate e le detrazioni effettuate.

**Termini e scadenze**

- Entro il 31 marzo, i sostituti di imposta sono tenuti ad inviare ai loro percipienti la Certificazione Unica, anche in formato elettronico, secondo il modello ministeriale.
- Entro il 7 marzo di ogni anno, i medesimi sostituti di imposta devono trasmettere telematicamente (direttamente o tramite intermediari) le predette certificazioni all'Agenzia delle Entrate.

**Regime sanzionatorio**

Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata è prevista la sanzione di 100 euro, senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il cosiddetto "cumulo giuridico". In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta viene ritrasmessa entro 5 giorni dalla scadenza. Risulterebbe, invece, non sanzionabile il tardivo invio (entro la data di scadenza dell'invio del Mod.770) di certificazioni relative a redditi di lavoro autonomo, che non abbiano impatto sul c.d. 730 precompilato.

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)

*Dott. Stefano Corti*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Simone Sabia*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione